



116

94
A. 21/51
N. 50/912
Reg. Sent.
Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

000116

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI

Firenze

SENTENZA

in data: *18 dicembre 1954*

Composta dei Signori:

- 1. *Dei Signori Vincenzo* Presidente
- 2. *Dei Signori Giovanni* Consigliere
- 3. *Malaspina Mario* Giudice Popolare
- 4. *Ripoli Giulio*
- 5. *Dei Signori Mario*
- 6. *Bigi Stefano*
- 7. *Mancini Gaetano*
- 8. *Tolmi Giovanni*

CORTE DI APPELLO

Bolle n. *1500*

Rilascio copie n. *1500*

Autentiche n. *1500*

ve, e urgente depositata il *18/12/54*

Geritica... e n. *1500*

Altri dritti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

della causa

Dei Signori Pasquale contro *Dei Signori Pietro di...*

Dei Signori Bianchi Rosa, nato il 7 gennaio 1920 a Giugnano, ved. e figlio di...

Dei Signori...

Dei Signori...

Dei Signori...

Il Cancelliere
[Signature]

Li *18/12/54*
fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere
[Signature]

[Signature]
fatta scheda e certif. pec.

65

...presso varie case coloniche, era giunto a quella del colo-
 Carlo, datta la Casa Nuova, e quivi si era trattenuto a man-
 gliarsi un boccone con la famiglia Scarpi, andandosene quindi nelle
 ore del pomeriggio. Da quel momento se ne perdevano le tracce.
 Anche la giovane Bugli Miranda, figlia della vedova Tagliaferri Ida,
 convivente more uxorio con lo Scarpi, dichiarava di nulla sapere del
 Bonini, pur essendo uscita di casa con le pecore pochi minuti prima
 che egli se ne andasse. Quella sera stessa pertanto i familiari del
 Bonini denunciavano la scomparsa di costui ai Carabinieri della
 Stazione di Vicchio. Ma poco dopo i Carabinieri venivano informati
 da certo Fabiani Fernando che la Bugli, presso la quale i Bonini ave-
 vano nuovamente insistito per avere notizie del loro congiunto, a-
 vea finito con l'ammettere che questi era stato ucciso nel pome-
 riggio dell'11 aprile dal di lei fidanzato Pacciani Pietro, abitante
 a Paterno.

A tarda ora dello stesso 12 aprile, i Carabinieri si recavano al-
 la Casa Nava e sottoponevano ad interrogatorio la Bugli, che confer-
 mava loro l'avverata uccisione del Bonini ad opera del Pacciani. Co-
 stei riferiva di essere uscita dalla propria abitazione prima del
 Bonini, verso la 14,30', per condurre le pecore al pascolo nel bosco
 di Tassinata, e di essere poi stata raggiunta lungo il cammino dallo
 stesso Bonini, che accompagnatosi a lei, le aveva ad un certo momento
 posto una mano sulla spalla con evidente intenzione di abbracciarla,
 al che essa lo aveva pregato di lasciarla stare ed egli aveva ubbi-
 dito.

Giunti però che furono alla Fossetta di Tassinata, lo stracci-
 vandolo l'aveva di nuovo presa per le spalle, cercando di condurla
 entro la gola del fosso. Essa aveva fatto resistenza, ma era caduta

Il Bonini, le era andato allora sopra per violentarla. In quel momento il Pacciani che, gridando "Tu ti approfitti della fiducia che ti ho data" si era lanciato contro il Bonini, lo colpì all'atto di rialzarsi, e, gettatolo a terra con una spinta, lo colpì ripetutamente con un coltello in direzione del cuore, alla testa ed alla faccia; lasciando quindi per terra il Bonini il Pacciani si era rivolto contro di lei, e, raggiuntala mentre essa si scappava, le aveva dato una spinta, facendola ruzzolare in terra. Poi, avvertita che non le avrebbe fatto del male, purché essa gli promettesse di sposarlo e di non rivelare ad alcuno l'accaduto. Il Pacciani, essa aveva promesso quanto le era stato richiesto, ed aveva acconsentito a che il giovane si congiungesse con lei carnalmente. I due, infine si erano recati alla Casa Nuova, ed ivi si erano trattenuti per una ventina di minuti, dopo di che, tornati fuori, si erano lasciati andare, mentre il Pacciani si era diretto verso Villore, essa era tornata nel paese a riprendere le pecore.

La Bugli aggiungeva che il cadavere doveva essere stato rimosso dal luogo del delitto e probabilmente gettato nel lago Altura (o laghetto di Altura), distante un trecento metri (o detto luogo).

A seguito di tali dichiarazioni i Carabinieri nelle prime ore del mattino del 13 aprile si portavano a Paterno nell'abitazione del Pacciani, dove veniva tratto in arresto e condotto in caserma. Interrogato, egli si dichiarava dapprima sulla negativa, asserendo di nulla sapere della fine del Bonini, ma dopo che gli fu data lettura delle dichiarazioni della Bugli, egli confessò di essere stato lui ad uccidere il Bonini. In proposito precisò che la mattina dell'11 aprile, verso le 10,30' egli si era recato nel paese di Villore dal fabbro ferrato Giudici Dante per ritirare alcuni attrezzi agricoli che vi aveva portato a riparare; avendo però

000122
B
E

appreso dal Giudici che sarebbero occorse altre due o tre ore perchè gli
attrezzi fossero pronti, aveva pensato di approfittare di quel tempo per
andare a trovare a casa la fidanzata. Lungo il tragitto, aveva incontrato
nel bosco due donne, dalle quali aveva saputo che la Bugli al mattino
era stata in quei pressi a pascolare le pecore e vi avrebbe fatto ritor-
no anche nel pomeriggio. Perciò, essendo alla Tassinai, egli si era ferma-
to per attendere il ritorno della ragazza, la cui casa era poco distante.
Verso le ore 15, l'aveva finalmente veduta giungere col gregge, in compa-
gnia del Bonini, che la teneva il braccio destro sulla spalla. Nascondo
dietro un cespuglio, aveva notato i due entrare nella gola del fosso e
sedersi a terra e conversare. Così aveva sentito il Bonini dire alla ra-
gazza: "Se tu mi dai retta, ti darò duemila lire per farti un bel vestito".

Dopo di che la Bugli si era sdraiata supina a gambe aperte, tirando
fuori la mammella sinistra, e il Bonini le si era buttato sopra e si e-
rano congiunti carnalmente. Accascato dall'ira, non potendo più resistere
a quell'orrendo spettacolo, era uscito dal suo nascondiglio e si era di-
retto verso di loro. Vedendolo sopraggiungere, la Bugli impressionata ed
impaurita, gli aveva gridato: "Uccidilo, uccidilo, mi ha voluto violentare
per forza". Egli, pensando al bene che voleva alla ragazza, si era allora
accagliato sul Bonini, colpendolo ripetutamente al petto e al viso con
il coltello che aveva in mano. Sollecitato quindi dalla fidanzata a fi-
nire il Bonini agonizzante, aveva inferto ancora al disgraziato due e
tre colpi di coltello al petto. Poi aveva raggiunto la Bugli, che cerca-
va di allontanarsi, e si erano posti entrambi a sedere per terra.

Riflettendo allora a quanto era accaduto, egli si era reso conto di
aver fatto male ad uccidere il Bonini, essendo stata la giovane consenzien-
te alle proposte di costui, ed aveva pertanto fatto presente alla Bu-
gli che avrebbe dovuto uccidere lei, anzichè il Bonini. A queste parole

000123 (15)
68

Le Bugli si era allontanata di corsa, gridando aiuto, ma egli l'aveva
nono raggiunta, e le aveva detto di non vociare, assicurandole che non
le avrebbe fatto del male; si era fatto promettere da lei che lo avrebbe
sposato, e si era pure congiunto con lei carnalmente. Avendo poi co-
minciato a piovere, si erano recati entrambi alla Casa Nuova, dove erano
rimasti circa un'ora, e quindi, cessata la pioggia, erano tornati nel bo-
sco per riprendere le pecore. Trascorsa un'altra ora insieme, si erano fi-
nalmente separati. Egli aveva fatto ritorno a casa, dopo essere passato da
Villore a ritirare gli attrezzi, ma verso le 19,30' era nuovamente usci-
to, e, portatosi a Tassinara, aveva preso il cadavere dell'ucciso, e, tra-
portatolo a spalla in un altro punto del bosco, distante un 200 metri
dal luogo ove era stato commesso l'assassinio, lo aveva nascosto in un
cespuglio, dopo averlo trascinato per gli ultimi metri con una corda le-
gatagli intorno al collo.

I Carabinieri provvedevano tosto ad informare del delitto la Procura-
a della Repubblica di Firenze. Con l'intervento di un Sostituto Procura-
ore veniva effettuato un accesso sul luogo, ove il delitto sarebbe avve-
nuto. Successive accurate ricerche condotte sulla scorta delle indicazio-
ni fornite dal Pacchiani, portarono al rinvenimento del cadavere del Boni-
ni, che giaceva disteso bocconi in mezzo ad una fitta macchia di cespugli,
coperto in parte da foglie e frasche. Dopo aver proceduto agli opportuni
allievi, il Magistrato ordinava la rimozione del cadavere e del suo tra-
sporto al Cimitero di Rostolana per l'esame necroscopico. L'autopsia po-
nava in evidenza che il Bonini aveva ricevuto una ventina di ferite, par-
te delle quali erano state inferte con arma da punta e taglio, e parte
con corpo contundente. Il perito concludeva che la morte del Bonini era
stata determinata da grave stato di choc e da anemia conseguente a tali
lesioni.

000124 (S)
69

veniva sottoposto dai Carabinieri a un nuovo interrogatorio
Pacciani, dal quale confessava di essersi impossessato del portafoglio
del corso al Bonini e del denaro in esso contenuto, presidiando
spartemente al Bonini e del denaro in esso contenuto, presidiando
era tornato sul luogo del delitto, nell'atto di spogliarsi
il portafoglio era caduto a terra. Egli lo aveva raccolto
tornato a casa, lo aveva nascosto dentro una stiepe a breve distanza
dalla propria abitazione, con tutto il contenuto, all'infuori del
che aveva riposto sotto una mattonella nell'ingresso di casa,
di spenderlo insieme alla Bugli. Ammetteva che sino a qualche
prima aveva detenuto una rivoltella a tamburo semi efficiente,
casualmente in aperta campagna, ma avendola in seguito nascosta
in un ripugio vicino a casa, dopo qualche tempo non ve l'aveva più ritrovata
una volta la Bugli, interrogata nuovamente dai carabinieri, e successivamente
dal S. Procuratore della Repubblica, confermava sostanzialmente
la versione dei fatti resa in precedenza, precisando peraltro che,
che furono nella fossetta di Tassinara, il Bonini con cui mai in
aveva avuto relazione amorosa, la aveva gettata per terra e
a ruotole addosso, e sbottonatisi i pantaloni, aveva estratto il
coltello, aveva cercato di sollevarle il vestito nell'intento di congiun-
gamente, senza tuttavia riuscirvi per la resistenza da lei op-
per il sopraggiungere del Pacciani, nel quale essa aveva veduto un
che gli aveva chiesto aiuto, invitandolo a picchiare il Bo-
vendosi però accorta ad un dato momento, che il fidanzato colpiva
col coltello, gli aveva gridato di smettere, ma il Pacciani, or-
a la furia, aveva continuato a vibrare coltellate su tutto il
avversario. La giovane pertanto negava, sia di avere incita-
ad uccidere il Bonini, sia di averlo in un secondo momen-
l'omicidio

era stato commesso alle 15.15, come aveva potuto controllare con l'orologio; che dopo aver finito il Bonini, il Pacciani si era messo a rad-
 drizzare la punta del coltello, ordinando a lei di attendere perchè
 poi l'avrebbe uccisa; che nel mentre cercava di fermargli la mano, si
 era ferita ad un dito col coltello; che il Pacciani le aveva imposto
 di non riferire ad alcuno quanto era avvenuto, minacciandola di farle
 fare altrimenti la stessa fine del Bonini; che lo stesso Pacciani, men-
 tre si recavano insieme alla Casa Nuova, le aveva manifestato il pro-
 posito di impossessarsi del portafoglio del Bonini, asserendo come com-
 merciante di stracci doveva possedere denaro in abbondanza, e le aveva
 poi detto che nottetempo sarebbe tornato sul luogo del delitto per
 portare via il cadavere e gettarlo nel lago.

Il portafoglio e il denaro del Bonini nonché il coltello di cui si
 sarebbe servito, venivano in seguito rinvenuti dall'arma su indica-
 zione dello stesso Pacciani.

In base agli elementi raccolti nel corso delle indagini i carabinieri
 di Vicchio con rapporto del 17 aprile 1951 denunciavano all'Au-
 torità giudiziaria in stato di arresto il Pacciani e la Bugli quali
 responsabili, il primo di omicidio volontario aggravato, di vilipendio
 di cadavere e di furto aggravato, la seconda di concorso nell'omici-
 dio. Si procedeva quindi a formale istruzione nei confronti di costoro,
 che venivano interrogati con mandato di cattura.

Il Pacciani si riportava alla versione già data ai carabinieri, con
 qualche modificazione: in ordine alle circostanze in cui era avvenuto
 il delitto egli confermava di aver veduto il Bonini e la Bugli nella
 gola della fossetta di Tassinai congiungersi carnalmente consenzien-
 te la ragazza, e assumeva di essere ^{rimasto} a tal vista così accecato, da
 perdere la coscienza dei propri atti, coscienza che aveva riacquista-

...soltanto quando si era ritrovato con il coltello dalla punta stesa
...in mano ed il Bonini steso morto a terra.

Ricordava però di essersi precipitato giù contro i due amanti urlan-
do, ma senza profferire parola, e di essersi scagliato contro lo strac-
ciandolo dopo che la Miranda gli ebbe gridato "ammazzalo, ammazzalo",
e di aver voluto pigliare per forza" ; e ricordava di aver colpito il Bo-
nini anche con calci alla testa. Dava inoltre numerosi particolari
di quel che era avvenuto subito dopo il delitto. Negava sia di aver
minacciato di morte la ragazza, per il caso che avesse parlato, sia
di essersi congiunto con lei carnalmente, sia di averle manifestato
il proposito di impossessarsi del denaro dall' ucciso e di gettar-
ne il cadavere nel lago. Descriveva in qual modo aveva nella notte
trasportato il cadavere là, ove gli investigatori lo avevano trovato,
aggiungendo di aver rinvenuto il portafoglio per terra, mentre tor-
nava indietro dall' avere occultato il cadavere.

Circa la destinazione del denaro sottratto si limitava ad ammettere
la possibilità che fosse stata sua intenzione spenderlo con la fidan-
zata. Per quanto poi riguardava i suoi rapporti con quest' ultima egli
sosteneva che pur essendo a conoscenza dei trascorsi di lei (in pre-
cedenza essa aveva anche abortito), ne era però tanto innamorato, da
credere alla sua fedeltà, sebbene negli ultimi tempi gli amici lo aves-
sero avvertito che costei si perdeva con tutti. Contestava d'altro can-
to di aver mai avuto rapporti intimi con la stessa.

Confessava infine di aver detenuto due pistole senza averne fatta de-
nuncia all' Autorità (una di tali pistole venne sequestrata dai cara-
binieri nell' abitazione dell' imputato).

In un successivo interrogatorio il Pacciani dichiarava di aver preso
il portafoglio del Bonini non già con l' intenzione di trarne profit-

00126 (17)

to della somma contenutavi, ma col proposito di farlo riavere ai di lui congiunti. Egli riferiva altresì che la sera stessa dell' II aprile aveva trovato la balla degli stracci appartenente all' ucciso e la aveva nascosta sotto un ginepro a poca distanza dalla strada di Poggio Secco (ove la balla fu in seguito rinvenuta dal Bonini Olinto). Dal canto suo la Bugli protestava dinanzi al Giudice Istruttore la propria innocenza, confermando in particolare di avere sollecitato il fidanzato a picchiarlo e di avergli gridato tostò di smettere, non appena accertasi che usava il coltello. Aggiungeva che dopo aver accoltellato il Bonini, il Pacciani gli aveva tirato delle calcagnate alla testa. Confessava inoltre di aver avuto più volte rapporti carnali col Pacciani sia in casa che nel bosco, e prima di fidanzarsi con costui, di aver avuto altri rapporti intimi con vari giovani della zona.

Dati i numerosi punti di contrasto fra le versioni dei due imputati, si procedeva ad un confronto tra loro, ma ciascuno manteneva quanto già dichiarato.

Al termine della formale istruzione, nel corso della quale i parenti dell' ucciso si costituivano parte civile, il G.I. con sentenza I 7.9.51. ordinava il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Firenze del Pacciani e della Bugli per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, ~~ed con esclusione del delitto di rapina e delle aggravanti di cui al Nr. 1 e 3 dell' art. 577 C.P. - omicidio commesso a scopo di rapina e con premeditazione - contestati all' udienza). Qui vi la contestazione veniva integrata e modificata, precisandosi che "la morte di Severino Bonini, come emerge dai reperti necropsici, fu cagionata da colpi di arma da punta e taglio e da colpi inferiti da corpo contundente (non solo calci)".~~

colpevole del delitto di omicidio, con attenuanti generali e le aggravanti contestate; del delitto di occultamento di armi con le aggravanti di cui agli art. 6 Inr. 2 e 5 C.P.; del delitto di atti osceni continuati; del delitto di furto pluriaggravato; del delitto di asportazione di una pistola a rotazione; delle contravvenzioni di porto di un coltello e di porto di un coltello serramanico e lo condannava alla pena complessiva di 22 anni, 5 giorni di reclusione, 12.000 lire di multa, e lire 1.000 di ammenda; la Bugli colpevole di concorso nell'omicidio del Bonini, con le aggravanti contestate, nonché di atti osceni continuati e condannata con la diminuzione dell'età inferiore agli anni 18 per entrambi i delitti e per il delitto di omicidio anche con le attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 C.P. ~~in concorso con il Pacciani~~, ed escluso dagli atti osceni l'episodio Bonini, alla pena complessiva di anni 6, mesi otto di reclusione. Pene accessorie come per legge.

Il Pacciani veniva assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di coltello perchè il fatto non costituisce reato e la Bugli dalla imputazione di rapina aggravata per insufficienza di prove.

La sentenza venne appellata dal P.M., dalla Bugli e dal Pacciani, i quali tutti assumenza che la Corte di Assise aveva valutato erroneamente in fatto e in diritto le risultanze processuali, rispettivamente chiedevano:

Il P.M. che fosse affermata la colpevolezza degli imputati alla stregua delle richieste da lui formulate in primo grado ed applicazione delle pene ivi richieste e precisamente, che il Pacciani e la Bugli fossero dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati nel capo di imputazione, aggiungendosi all'omicidio già aggravato per la crudel-

po di rapina, nonchè colpevoli di rapina aggravata, condannati rispettivamente il Pacciani alla pena di anni 30 di reclusione, lire 50.000 di multa, mesi 6 di arresto; per la Bugli anni 22 di reclusione, lire 40.000 di multa, modificata la imputazione di soppressione di cadavere in quella di occultamento di cadavere ed escluso dalli atti osceni l'episodio Bonini; la Bugli di essere assolta dal concorso in omicidio per non aver commesso il fatto; di essere assolta dal delitto di rapina perchè il fatto non sussiste; la concessione del perdono giudiziale per il delitto di atti osceni continuati; il Pacciani la concessione delle attenuanti generiche anche per i reati minori a lui contestati, concessione della diminuzione del vizio parziale di mente (motivo rinunciato al dibattimento) concessione della attenuante di cui all' art. 62 n. 2 C.P., diminuzione della pena partendo dal minimo stabilito per il delitto di omicidio applicando le attenuanti generiche nel massimo nonchè bene più miti per i reati minori.

Dai difensori degli imputati veniva contestato il motivo di appello dedotto dal P.M. in ordine alla non ritenuta sussistenza da parte della Corte sulle espressioni sulle crudeltà essendo generico.

DIRITTO: La Corte dà atto anzitutto della rinuncia da parte della difesa Pacciani al motivo di appello in punto alla ~~per~~ infermità mentale; riconosce pure la fondatezza dell' eccezione in ordine alla genericità del motivo dell' appello del P.M. riguardante la non ritenuta sussistenza dell'aggravante della crudeltà, che è stato solo implicitamente enunciato, senza alcuna motivazione, nella ~~motivazione~~ del P.M.

Quindi osserva: le dichiarazioni degli imputati concordano fino ad un certo punto, ma divergono in ordine al comportamento tanto del Bonini nei confronti della ragazza quanto in punto al contagio reciproco rispettivamente del Bonini e della Bugli. In ~~motivazione~~ dalla Bugli confi-

000154-1
era una ipotesi di brutale violenza carnale da parte del Bonini ai suoi
Pacciani
donni, il Bonini per contro, con abbondanza di particolari, parla di un cong
85
giungimento carnale in atto fra i due, consenziente la fidanzata, che sareb-
be stata allettata dalle promesse da parte del Bonini di darle del de-
naro per comperarsi un vestito. Il Pacciani afferma anche che la Bugli
non appena lo vide arrivare, lo incitò ad uccidere il Bonini, gridan-
do che la aveva voluta prendere per forza e aggiunge che quando la vit-
tima giaceva già a terra agonizzante, la Miranda lo invitò a finirla.
La Bugli contesta invece tali incitamenti e solo ammette di aver dat-
to al Pacciani di picchiare il Bonini, per dare a questi una lezione.

Queste sono in sostanza le maggiori e più importanti divergenze.

Secondo le confidenze fatte dalla Bugli alla madre e alle prime dichia-
razioni rese dalla ragazza alla P.G. il Bonini avrebbe voluto posse-
derla e perciò cercava di toccarla, ma essa gli avrebbe detto che qual-
le cose non le faceva, così che nulla di grave era accaduto.

Attesa la natura, violenta e subitanea del Pacciani non appare logico
e aderente a tale temperamento, che egli restasse immobile e impassio-
nabile a guardare quei particolari libidinosi, e osceni fino al punto
che egli chiama "orrendo spettacolo".

I contrasti sopra riferiti e le altre contraddizioni minori che si ri-
levano nelle dichiarazioni dei due giovani dalle quali vi è accenno
nella parte narrativa, le confidenze fatte alla madre, alle prime di-
chiarazioni rese dalla Bugli ai carabinieri, il rilievo sulla natura
del Pacciani, estremamente geloso, fanno dubitare con fondamento che
fra il Bonini e la Bugli vi siano stati gli atti descritti dalla ra-
gazza e quelli costituenti lo spettacolo orrendo riferito dal Paccia-
ni.

Ma una circostanza di valore decisivo, acclarata al dibattimento

86

...cludere che fra il Bonini e la Bugli Miranda/un congiungimento carnale
tentativo di violenza carnale fino al punto narrato dalla Bugli.
...ato accertato in modo indubbio che il cadavere del Bonini aveva i
...ioni abbottonati ed è escluso a causa del piantonamento del cadavere
...cuno li abbia poi sbottonati; il dott. Puccini, perito giudiziale, con-
...ò pure che il membro era regolarmente disposto sia sotto i pantaloni,
...otto le mutande, che erano pure chiuse, ed escluse l'esistenza di trac-
...sperma alla regione genitale. Data l'irruenza del Pacciani che si pre-
...ò con furia sul Bonini, costui non avrebbe d'altra parte avuto il tem-
...abbottonarsi i pantaloni.
...vero che più tardi la Bugli prima ai Carabinieri e poi al magistrato -
...ò di un tentativo di violenza carnale e il Pacciani disse di un
...sto congiungimento carnale con spettacolo orrendo, come già sopra è
...accennato, ma queste modifiche e aggravamenti, difformi dalla realtà dei
...da parte dei due imputati, si spiegano con la loro linea di difesa.
...ti la Bugli aveva interesse a dire di essere stata oggetto di un gra-
...ntativo di violenza carnale da parte del Bonini, per giustificare le
...parole "Ammazza lo, ammazza lo" o "Picchialò, picchialò" ha cercato di pren-
...con la forza"; il Pacciani per dimostrare che egli fu spinto a gettar-
...ntro il Bonini e a colpirlo col coltello a causa del contegno offen-
...e osceno del maschio e della femmina. Va rilevato al riguardo che il
...iani dapprima negò tutto, e solo confessò quando gli furono contestate
...dichiarazioni della Bugli, ~~che~~ che gli indicarono la propria linea di
...a.
...tante ad avviso di questa giustizia il comportamento del Bonini e
...a Bugli non andò al di là di qualche amplesso o tentativo di amplesso
...te del Bonini verso la ragazza, stroncato dall'apparire del Pacciani.
...tratta ora di stabilire se e in quale misura la Bugli abbia con-

nta dalla provocazione a favore del Pacciani.
 difesa della Bugli sostiene che il Pacciani, nel momento in cui si
 precipitò sul Bonini era ormai completamente deciso ad uccidere costui
 cui le parole dette dalla Bugli "picchialo, picchialo" andarono a vuoto
 e non ebbero alcuna efficacia determinativa o rafforzativa su di una
 mente che ormai era determinata e decisa in quel senso. Tale argomen-
 to potrebbe aver valore nell'ipotesi, ormai esclusa per quanto è sta-
 detto, che il Bonini e la Bugli fossero arrivati fino al tentativo
 di violenza carnale come descritto dalla ragazza o allo spettacolo or-
 dip detto dal Pacciani, ma non lo può avere per gli atti commessi dal
 Bonini e dalla ragazza colle modalità e nella misura ritenuti dalla Cor-
 te. Pur riconoscendo nel Pacciani un carattere violento, geloso e subita-
 to, questa Corte ritiene che la vista dei due in un amplesso o in un
 tentativo di amplesso da parte del Bonini non avrebbe senz'altro deter-
 minato il Pacciani ad uccidere lo stracciandolo, e che invece le parole
 "ammazzalo, ammazzalo" con l'aggiunta "mi voleva prendere per forza"
 furono quelle che hanno maggiormente acceso e sconvolto la mente del Pac-
 ciani determinando in lui il proposito di uccidere il presunto rivale.
 Tra le due versioni rispettivamente del Pacciani e della Bugli, quella
 del primo, secondo la quale la ragazza gridò "ammazzalo, ammazzalo, mi
 voleva prendere per forza" contrastante con quella della Bugli, che af-
 firmò di avergli detto solamente "picchialo, picchialo, e di avergli
 consigliato di smettere quando vide che il Pacciani dava di coltello, la
 Corte ritiene per vera quella data dal Pacciani. Essa infatti è più ade-
 quata alla situazione psicologica della ragazza, la quale, sorpresa dal
 delitto, volle far credere e persuadere il Pacciani di essere stata
 vittima del Bonini ^{nel}viuando da se in terribile e pericoloso frangente l'i-
 gnoranza della vendetta del Pacciani, di cui ben conosceva il carattere gelo-
 so e subitaneo. E tale abilità ed astuzia ella mostrò anche succes-
 sivamente, quando dopo l'uccisione del Bonini, minacciata di morte dal
 Pacciani, ne distolse l'attenzione dicendo: c'è gente, e riuscendo ad al-
 lontanare di alcuni passi più tardi per calmarlo, gli si concesse in
 la campagna stesa su alcuni sassi.
 Dall'altra parte non avvalorò la tesi della difesa Bugli, il contegno del-
 la Bugli e dell'uomo con cui il Pacciani inferì poi sul Bonini, contegno
 che si spiega col fatto che egli alla vista del sangue aveva perduto

La Corte di Assise di primo grado ha concesso alla Bugli la ~~attenuante~~ ²⁴
di cui all'art. II4 C.P., ritenendo che essa abbia avuto minima importan-
za nella esecuzione dell'omicidio. L'insussistenza di detta attenuante
appare evidente: infatti ritenuto per quanto è stato detto che essa ha ⁶⁸
determinato la volontà omicida del Pacciani, tale incitamento non può
dirsi di importanza minima. Pertanto è accolto questo punto dell'appel-
lo del P.M.

Non è nemmeno riconosciuta l'attenuante della provocazione, invocata
dal Pacciani. Ritenuto che gli atti commessi dal Bonini e dalla Bugli
rimasero nei limiti di un amplesso o di un tentato amplesso da parte
del Bonini, senza che vi sia stato nulla di grave, questo fatto non era
tale da giustificare una reazione così violenta da parte del Pacciani.
L'ingiustizia requisito del fatto provocatorio, deve consistere in qual-
che cosa che effettivamente costituisca un torto, una offesa grave nel
senso dell'accezione comune, e non basta che appaia tale nella mente di
colui che si ritiene colpito dal fatto stesso. A giudizio della Corte
il semplice amplesso o tentativo di amplesso intercorso tra due non
riveste la gravità da giustificare l'atto violento del Pacciani.
Osserva come non risultando certo che il Bonini sapesse del fidanza-
mento Pacciani-Bugli, egli poteva non sapere di arrecare offesa a costui;
e che mancando la prova sicura che la ragazza si fosse prestata volon-
tariamente agli adescamenti del Bonini, non si può neppure affermare che
essa commettesse volontariamente atto ingiusto nei confronti del fidan-
zato. Infine tale attenuante non potrebbe concedersi anche per il motivo
che per le stesse considerazioni, che giustificerebbero la concessio-
ne dell'attenuante dalla provocazione, se non espressamente, almeno
implicitamente sono state concesse le attenuanti generiche, così che
si verrebbe a dare un doppio beneficio per le stesse circostanze. Infat-
ti le attenuanti generiche furono concesse "avuto riguardo allo stato
di animo, in cui si trovava allorché concepì ed attuò il delitto".
Il Pacciani si lamenta dell'eccessività della pena. La doglianza è ri-
tenuta fondata: ad avviso di questa Corte i primi giudici sia nel fissa-
re la pena base che nel ridurre la stessa per le attenuanti generiche,
non hanno tenuto in equa considerazione le circostanze personali, socia-

... applicata in anni 22 di reclusione, ridotta a 15 anni
... attenuanti generiche. Tali attenuanti non vengono concesse per
... altri ~~...~~
... con riguardo alla natura degli stessi, e per quanto riguarda il
... anche per essere stato commesso ~~...~~ su di un cadavere. Co-
... le altre pena restano ferme, e la pena complessiva ~~...~~ è fissata
... anni 18, mesi 5, giorni 5 di reclusione e L. 12.000, = di multa e L.
... .000, = di ammenda.

Il P.M. si duole pure implicitamente della mitezza di pena inflitta
alla Bugli; la doglianza, attesa la gravità del fatto, è accolta, però in
minima parte, riducendosi la pena, per le attenuanti generiche, anziché
a un terzo, in misura minore: così per l'omicidio, ferma la pena base
di anni 21, essa è diminuita ad anni 14 per la diminuzione dell'età mi-
nore degli anni 18, e a 9 anni ed 8 mesi per le attenuanti generiche,
tenendo elevata la pena complessiva ~~...~~ inflitta ad anni 10 e me-
si 1 di reclusione.

Riteruto per ciò che è stato detto finora che trattasi di un de-
litto passionale, la Corte implicitamente esclude la premeditazione
e l'aggravante dell'omicidio commesso per rapina, nonché logicamente
esclude che sia stata commessa una rapina, come sostiene il P.M. ap-
pellante. Sotto questo punto appare illogica la assoluzione della Bugli
con formula di dubbio dall'imputazione di concorso in rapina, attesa
la evidente inconciliabilità dei due moventi.

Tuttavia, ~~...~~ fronte all'appello ampiamente motivato dal P.M. e al-
le deduzioni della P.C. ad esso aderenti, appare opportuna se non ne-
cessaria una ~~...~~ confutazione ~~...~~ dei motivi addotti.

Il P.M. a sostegno della sua tesi della rapina, adduce quale circo-
stanza indiziaria, il contegno calmo, in contrasto col delitto passio-
nale, che avrebbero tenuto i due imputati dopo l'uccisione del Bonini.
Veramente il contegno del Pacciani, che affilando il coltello, minaccia-

000134

della Bugli che cerca di fuggire e sottrarsi alle ire del fidanzato.

00013
E pur vero che i familiari della ragazza al ritorno dei due giovani alla Casa Nuova, non notarono in loro nulla di anormale e che il Pacciani il giorno seguente andò a Vicchio, si intratteneva con gli amici e beve con loro come se nulla fosse accaduto, ma è cosa difficile sondare la psiche di gente rozza e violenta come il Pacciani e trarne al riguardo deduzioni dal loro contegno.

I primi giudici in considerazione della eccezionale gravità della frattura del cranio, costituente quasi uno sfracellamento del medesimo, ritennero che essa sia stata prodotta da un corpo contundente, che poteva essere una pietra, ma con maggior probabilità fu un bastone o un randello azionato con grande violenza. Con tale ipotesi la Corte si scostava in parte dal giudizio del perito dott. Puccini, il quale riteneva che le ferite alla base cranica fossero state prodotte bensì da un corpo contundente, ma con una pietra oppure (accedendo così alle dichiarazioni degli imputati), più verosimilmente con la punta o il tacco di una scarpa, azionate con notevole forza viva.

Il P.M. facendo proprio il giudizio della Corte su questo punto, e nello avviso da parte sua che le ferite di coltello e quelle di randello o bastone, a causa della minima o nulla differenza della rispettiva irrorazione del sangue, fossero state inferte contemporaneamente, conclude che, esclusa una partecipazione diretta della Bugli, una terza persona munita di randello abbia colpito il Bonini. In ordine a tale deduzione questa Corte osserva che essa si basa su elementi la cui esistenza è incerta e in parte contrastata dalle deduzioni e conclusioni del perito sia in punto al mazze che alla irrorazione del sangue e pertanto nessun elemento di prova può trarsi a favore della tesi dell'appellante. Egualmente non sembra conclusiva, sempre a tale riguardo, l'illazio-

del G.M. che, per il fatto che furono necessari 4 uomini a portare il cadavere del Pacciani dal luogo ove fu ritrovato, il Pacciani potesse essere stato aiutato da una seconda persona per la rimozione e trasporto dello stesso cadavere. Infatti il Pacciani è un giovane robusto nel pieno vigore delle sue forze, allenato ai duri lavori della montagna, e perciò, se pure a stento e aiutandosi con una corda, fu certamente in grado da solo di portare e trascinare il cadavere del Bonini; anzi la circostanza certa che il cadavere fu trascinato, dimostra che era solo, giacchè se fossero stati in due non ci sarebbe stato bisogno di trascinarlo e di lasciarlo a metà strada, essendo, a quanto pare, intenzione del Pacciani di buttare il cadavere nel vicino laghetto di Maioli.

Nessun elemento di prova positiva a favore dell'esi della rapina può desumersi dalla circostanza che presso il Pacciani fu rinvenuta la somma di lire 11.000, mentre secondo l'appellante vi doveva essere una somma molto maggiore; cui pare sarebbe stata passata alla Bugli o al presunto terzo ignoto, che avrebbe concorso nella rapina.

E per vero: secondo le dichiarazioni di Annunziata Bonini, il Bonini Severino la sera del 9 aprile, prima di partire da Vicchiavrebbe corredi prelevato la somma di lire 25.000; il P.M. sostiene che in base alle risultanze del processo il Pacciani in quei giorni non avrebbe speso che poche centinaia di lire, ma nè egli nè la Corte non diedero peso alle dichiarazioni di Bonini Attanasio, fratello del Severino Bonini, il quale al giudice istruttore disse, che il fratello la sera del giorno 10 ~~marzo~~ tornato a casa, dopo aver acquistato degli stracci per il valore di lire 12.000 - approssimativamente.

È vero che il teste al dibattimento si corresse, dicendo che il valore degli stracci comperati dal fratello era di sole lire 2500, ma tale cor-

reazione convince poco, avendo egli spiegato la stessa, col diracne si trattava di un errore di scritturazione. Un tale errore ^{non} appare spiegabile giacchè vi è troppa differenza non solo di somma ma anche di cifra fra il numero 12.000 e 2500, così da potersi ritenere trattarsi di un malinteso o di un equivoco; d'altra parte evidente, dalle carte processuali e specialmente dal contegno dell' Annunziata e dell' Averardo Bonini, ~~in~~ lo sforzo di far valere la tesi della rapina, che indubbiamente gioverebbe ^{nel lato morale} alla memoria del fratello defunto. Ritenuto che il Bonini Attanasio al G.I. abbia detto la veridica cifra su per giù tornerebbero. Comunque anche qui siamo sempre nella zona del dubbio.

La circostanza che i biglietti di banca rinvenuti erano ancora bagnati si spiega meglio con l'ipotesi che si fossero bagnati, essendo rimasto il portafoglio addosso al cadavere del Bonini, o perchè era caduto dagli indumenti dello stesso a causa dei movimenti subiti dal cadavere durante il trasporto o il trascinamento ad opera del Pacciani, che non con quella che si fossero bagnati addosso al Pacciani, rimasto per qualche tempo sotto la pioggia dopo l'uccisione del Bonini.

Circostanza poi del tutto equivoca sono gli accanni a denari ~~fatti~~ a dire della Bugli avrebbe fatto il Pacciani tornando alla Casa Nuova dopo il congiungimento carnale, e la Tagliaferri verso la figlia (il Pacciani avrebbe esternato il proposito di tornare sul luogo e impossessarsi del portafoglio e la Tagliaferri avrebbe domandato alla figlia se il Pacciani avesse per caso preso il portafoglio, avendo in risposta che non ne sapeva nulla).

E per escludere in modo assoluto la rapina vi sono altre circostanze.

L'arma: il Pacciani era in possesso di un semplice coltello a serramanico; appare ovvio che qualora egli avesse avuto l'intenzione di uccidere il Bonini, si sarebbe munito di uno di quei coltellacci in uso pres-

000138
B5

contadini, arma che pur potendo essere egualmente tenuta nascosta sotto gli abiti, gli avrebbe reso possibile di uccidere il Bonini con sicurezza e con pochi colpi, senza esporsi al pericolo di una possibile resistenza valida.

Non vi è poi alcuna prova che gli imputati sapessero che il Bonini il giorno II sarebbe tornato a Casa Nuova; tale prova se mai avrebbe potuto darsi dall' accusa e non dalla difesa come afferma la sentenza impugnata.

Infine a dimostrare l' infondatezza della tesi della rapina vi è il comportamento dell' Pacciani il giorno II. Egli andò a Villora, si fece vedere da tutti, parlò e si trattenne con il Brazzini, dal quale si fece indicare il sentiero per andare a Tassinaja; quindi giunto in tutta prossimità del luogo dove avrebbe dovuto aggredire il Bonini, si trattenne a parlare con due donne, che sarebbero state le sue prime e più temibili accusatrici. L' aggressione poi si sarebbe dovuta compiere su di uno stradello percorso dalla gente, nelle ore di passaggio.

Impugnata è chiaro ed aderente all' indole del Pacciani, che egli si recò alla Tassinaja, dove anche per le parole del Brazzini poteva ritenere fosse la Bugli, per sorvegliarla come aveva fatto altre volte aveva intenzione di fare ancora, secondo le confidenze fatte al maestro Sirio Bernardi e da costui riferite al giudice. Tale motivo spiega anche perchè egli non andasse direttamente a Casa Nuova prendesse la scorciatoia, che gli permetteva di ^{incontrare} incontri con la Bugli o con altre persone, che avrebbero potuto riferire alla ragazza la sua presenza in quella località.

Pertanto la Bugli va assolta dalla imputazione di rapina, perchè il fatto non sussiste.

In ordine alla contravvenzione per porto di coltello osserva che si

tratta di uncoltallo comune di quelli che i contadini usano portare 000139
per i soliti bisogni in campagna e che il Pacciani aveva seco quel 14
essendo sua intenzione
giorno, al ~~su~~ ritorno da Villore, dove riteneva di sbrigarsi presto,
di andare a lavorare come al solito. Pertanto bene è stato assolto con
formula piena.

Per completezza di motivazione, giacchè la circostanza ha scarsa o nessuna importanza per la decisione in ordine ai dedotti motivi di appello, come lo stesso P.M. ha riconosciuto, restano a dire brevi parole sulla questione dove fu commesso il delitto. In base alle contrastanti risultanze processuali (dichiarazioni degli imputati, deposizioni degli Scarpelli e Bonini) è difficile scervere la verità; vi è però un dato oggettivo che avvalorava la tesi degli imputati ed è l'esistenza di una macchia di sangue sul terriccio, nel fondo della gola, accertata alla distanza di circa 40 ore dalla uccisione del Bonini, nonostante la pioggia forte e insistente caduta nel pomeriggio e nella notte sull' 11-12 aprile, laddove nel punto dello stradello dove la Scarpelli avrebbe visto due uomini azzuffarsi, nel tratto da questo punto alla gola, risulta che siano state notate tracce di sangue. D'altra parte se Bonini fosse stato ucciso sullo stradello la ragazza avrebbe dovuto vederne il cadavere.

P. Q. M.

applicati gli art. 209, 207, 213, 529 C.P.P., previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. limitatamente all'aggravante di cui al num. 4 in ordine al delitto di omicidio, per mancata specificazione dei motivi, in parziale riforma della sentenza impugnata, eliminata la attenuante di cui all'art. 114 C.P., eleva la pena inflitta alla Bugli Miranda complessivamente ad anni dieci e mesi uno di reclusione; ridu-

ce la pena

ca la pena inflitta al Pacciani Pietro per il delitto di omicidio, come ritenuto dai giudici di primo grado, ad anni ~~15~~ Quindici (15) di reclusione e determina la pena complessiva, in concorso con le pene inflitte per gli altri reati, ad anni 18 (diciotto), mesi cinque, giorni cinque di reclusione, lire 12.000 di multa.

Condanna Bugli Miranda alle spese del presente giudizio di appello ed entrambi in solido a quelle di P.C. che si liquidano per Assirelli Elvira in lire 95.570 (di cui 90.000 per onorari) e per le altre parti in lire 93.410 (di cui lire 90.000 per onorari).

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Bugli Miranda dal delitto di rapina perchè il fatto non sussiste. Conferma nel resto la appellata sentenza.

Firenze li 18 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CON. EST.

[Handwritten signature]

Visto visto dei cancellati

12/12

[Handwritten signature]

La Corte di Cassazione con sent. 27-11-53 dichiara inammissibile il ricorso al P.M. e rigetta quello degli imputati.

27/11/53

[Handwritten signature]

11.11.962 inviato per l'ass. R.P. per